

	<b>ISTITUTO SUPERIORE "GUGLIELMO MARCONI"</b>	
	Sede legale Via G.B.Basile - Sede Operativa Via A. M. Pirozzi 80014 Giugliano in Campania (NA) tel. 081/8945777 fax 081/3302641 Codice Meccanografico NAIS13700L - C.F.: 95274980630 E-mail: nais13700l@istruzione.it - Pec: nais13700l@pec.istruzione.it Sito web: <a href="http://www.ismarconi.edu.it">www.ismarconi.edu.it</a>	

Circ. 79

I.S. - "G. MARCONI"-GIUGLIANO IN CAMPANIA  
Prot. 0017175 del 28/10/2024  
IV (Uscita)

Al personale docente  
Ai Genitori delle studentesse e degli studenti  
Alle studentesse e agli studenti  
Alla bacheca della classe e albo istituto

**OGGETTO: Legge n. 150 del 01/10/2024: modifiche alla valutazione degli apprendimenti, riforma dello Statuto delle studentesse e degli studenti e della valutazione del comportamento.**

Si comunica che, con l'introduzione della legge n. 150 del 1° ottobre 2024, nella Scuola secondaria di secondo grado la valutazione ha subito le seguenti modifiche.

Nella **Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 243 del 16.10.24** è stata pubblicata la **Legge n. 150 del 1 ottobre 2024** recante la *“Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati”*.

La Legge entra in vigore il 31 ottobre 2024.

A seguire una sintesi di quanto prevede l'articolo 1 della Legge (*Disposizioni in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti*), che introduce importanti novità:

- Reintroduzione dei **giudizi sintetici alla Scuola primaria** (ottimo, buono, discreto, sufficiente, insufficiente, gravemente insufficiente) nella valutazione periodica e finale. Tuttavia, al fine di rendere comprensibile e trasparente la valutazione, **tali giudizi dovranno essere accompagnati da una descrizione sintetica del livello di apprendimento raggiunto nelle singole discipline.**

Parte integrante dell'Articolo di cui sopra è lo spazio riservato alla **valutazione del Comportamento.**

- Il **voto di comportamento si riferisce all'intero anno scolastico** ed un peso particolare nella sua formulazione dovrà essere attribuito ad eventuali atti violenti, soprattutto se compiuti a danno del personale scolastico.
- E' **reintrodotto il voto di condotta alla Scuola Secondaria di Primo grado**, andando a modificare il **DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 59**. Tale valutazione sarà **espressa in decimi e concorrerà alla formulazione della media.**
- Nella **Scuola Secondaria di Secondo grado**, qualora il voto di comportamento sia **inferiore ai 6/10**, il **Consiglio di Classe** dovrà deliberare la **non ammissione all'Esame di Stato o alla classe successiva.**

- Nella **Scuola Secondaria di Secondo grado**, qualora il voto di comportamento sia **uguale ai 6/10**, il **Consiglio di Classe** dovrà **sospendere il giudizio e assegnare un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale**. In caso di mancata consegna di tale elaborato o di valutazione insufficiente, lo studente con sospensione di giudizio non sarà ammesso alla Classe successiva.
- Nel caso in cui **studenti di classe V della Scuola Secondaria di Secondo grado** abbiano ottenuto un voto di comportamento **uguale ai 6/10**, il **Consiglio di Classe** assegnerà un **elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da discutere in sede di colloquio dell'Esame** conclusivo del ciclo di studi.
- Nella Scuola Secondaria di Secondo grado, il voto di comportamento **concorre all'assegnazione del Credito Scolastico** in vista dell'Esame conclusivo del ciclo di studi.

L'articolo in questione interviene anche in materia di **attribuzione del voto di comportamento**:

- in caso di **sospensione fino a due giorni** dalle attività didattiche, lo studente dovrà seguire delle **attività di approfondimento** su contenuti relativi al comportamento sanzionato;
- in casi di **sospensione superiore ai due giorni** dalle attività didattiche, lo studente sanzionato dovrà seguire **attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate**, attività per le quali sono previste opportune coperture assicurative;
- l'attività di cittadinanza solidale potrà proseguire oltre la durata della sospensione, se il Consiglio di Classe lo riterrà opportuno.

### **Riforma della valutazione del comportamento degli alunni**

Con uno o più regolamenti da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (entro marzo 2025), si dovrà provvedere alla modifica dell'art. 7 Valutazione del comportamento - del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni in modo da:

- prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato avvengano anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto;
- prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente oggetto della valutazione in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto;
- conferire maggiore peso al voto di comportamento della studentessa e dello studente nella valutazione complessiva, riferito all'intero anno scolastico, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico nonché delle studentesse e degli studenti;

- prevedere che, per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, sospenda il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegni alle studentesse e agli studenti un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all'anno scolastico successivo;

### **Misure a tutela dell'autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale scolastici**

L'art. 3 della legge dispone uno specifico risarcimento danni a favore dell'istituzione scolastica, quantificato da un minimo di € 500 ad un massimo di € 10.000,00, nel caso di condanna per reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente o ATA della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni.

La presente comunicazione va letta agli alunni in classe e va registrata sul registro di classe l'avvenuta lettura da parte del docente.

Tanto per i dovuti adempimenti

*F.to Il Dirigente Scolastico*

*Prof.<sup>ssa</sup> Giuseppina NUGNES*

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93)